

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 febbraio 2019, in Roma

tra

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., anche in rappresentanza delle Società del Gruppo che applicano il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie ed il Contratto aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016 (di seguito, Società del Gruppo FS)

e

le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF e SLM FAST Confasal


premesso che:

- in attuazione dell'art. 37, punto 1, del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 e dell'art. 22, punto 1, del Contratto aziendale di Gruppo FS del 16.12.2016, a far data dal 1.1.2017, le Società del Gruppo FS mettono a disposizione di ciascun lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante, una somma complessiva per ciascun anno di € 100,00 da destinare alla fruizione delle misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di cui al citato art. 22, punto 1;
- in attuazione del punto 7 dell'accordo del 16.12.2016, la somma di cui al precedente alinea eventualmente non fruita alla data del 31 dicembre di ogni anno è versata al Fondo Eurofer nel mese di marzo dell'anno successivo;
- la posizione del lavoratore aperta presso il Fondo Eurofer può essere trasferita, su richiesta scritta del lavoratore medesimo, ad altra forma pensionistica complementare, alle condizioni e con le modalità previste nello Statuto del Fondo stesso;

si conviene quanto segue:

1. In caso di trasferimento della posizione del lavoratore ad un'altra forma pensionistica complementare, l'azienda non disporrà alcun versamento della somma di cui all'art. 22, punto 1, del Contratto aziendale di Gruppo FS eventualmente non fruita alla data del 31 dicembre.
2. Resta fermo che, all'inizio di ciascun anno e secondo le modalità definite a livello di Holding, le Società del Gruppo metteranno a disposizione dei lavoratori che ne hanno titolo, ivi compresi coloro che hanno trasferito la posizione da Eurofer, la somma complessiva annua pari a 100 euro di cui al suddetto art. 22, punto 1.

per Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.



Per le OO.SS. Nazionali:

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL TAF

SLM FAST Confasal

